

**REGOLAMENTO (CE) N. 392/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2003**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92**

| Codice NC  | Designazione delle merci                                                                           | Dazi all'importazione <sup>(1)</sup><br>(in EUR/t) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1001 10 00 | Frumento (grano) duro di qualità elevata                                                           | 0,00                                               |
|            | di qualità media                                                                                   | 0,00                                               |
|            | di bassa qualità                                                                                   | 0,00                                               |
| 1001 90 91 | Frumento (grano) tenero destinato alla semina                                                      | 0,00                                               |
| 1001 90 99 | Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(2)</sup> | 0,00                                               |
| 1002 00 00 | Segala                                                                                             | 28,56                                              |
| 1005 10 90 | Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido                                      | 50,32                                              |
| 1005 90 00 | Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>                               | 50,32                                              |
| 1007 00 90 | Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina                                  | 28,56                                              |

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore beneficia di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 14.2.2003 al 27.2.2003)

## 1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

| Quotazioni borsistiche                   | Minneapolis | Chicago | Minneapolis  | Minneapolis       | Minneapolis        | Minneapolis  |
|------------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) | HRS2. 14 %  | YC3     | HAD2         | qualità media (*) | qualità bassa (**) | US barley 2  |
| Quotazione (EUR/t)                       | 129,61      | 85,56   | 211,66 (***) | 201,66 (***)      | 181,66 (***)       | 121,17 (***) |
| Premio sul Golfo (EUR/t)                 | 33,67       | 13,84   | —            | —                 | —                  | —            |
| Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)          | —           | —       | —            | —                 | —                  | —            |

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(\*\*\*) Fob Gulf.

## 2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,52 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,52 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).